

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1256 DELLA COMMISSIONE**del 21 aprile 2021****che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità nella governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1, e l'articolo 135, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è fondamentale per garantire la competitività a lungo termine dell'economia dell'Unione. Nel 2016 l'Unione ha concluso l'accordo di Parigi ⁽²⁾. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi fissa l'obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.
- (2) Raccogliendo tale sfida, la Commissione ha presentato il Green Deal europeo ⁽³⁾ nel dicembre 2019. Il Green Deal è una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. A tal fine occorre inviare agli investitori segnali chiari e a lungo termine che li inducano ad evitare gli investimenti in attivi non recuperabili e a raccogliere finanziamenti sostenibili.
- (3) A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile ⁽⁴⁾ definendo un'ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d'azione è riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili per consentire una crescita sostenibile e inclusiva. La valutazione d'impatto alla base delle successive iniziative legislative, pubblicata nel maggio 2018 ⁽⁵⁾, ha evidenziato la necessità di chiarire che le imprese di assicurazione e di riassicurazione debbono tenere conto dei fattori di sostenibilità in sede di assolvimento dei loro doveri nei confronti dei contraenti. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pertanto valutare non solo tutti i pertinenti rischi finanziari su base continuativa, ma anche tutti i pertinenti rischi di sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ che, laddove si verificano, potrebbero causare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento o di una passività. Il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione ⁽⁷⁾ non fa esplicito riferimento ai rischi di sostenibilità. Per tale motivo e per garantire la corretta attuazione e il rispetto del sistema di governance, è necessario chiarire che il sistema di governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale di tali imprese dovrebbero rispecchiare i rischi di sostenibilità.
- (4) Le imprese di assicurazione che comunicano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità a norma del regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbero inoltre adeguare i loro processi, sistemi e controlli interni in relazione a tali informazioni.

⁽¹⁾ GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final].

⁽⁴⁾ COM(2018) 97 final.

⁽⁵⁾ SWD(2018) 264 final.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

- (5) Date le ambizioni della Commissione di garantire che il rischio climatico e ambientale sia gestito e integrato nel sistema finanziario e l'importanza delle politiche di retribuzione nel garantire che il personale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione gestisca effettivamente i rischi individuati dal sistema di gestione dei rischi, le politiche di retribuzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero comprendere informazioni sul modo in cui tali politiche tengono conto dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi.
- (6) Il principio della persona prudente di cui all'articolo 132 della direttiva 2009/138/CE prevede che le imprese di assicurazione e di riassicurazione investano solo in attività di cui possono identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi. Al fine di garantire che il rischio climatico e ambientale sia effettivamente gestito dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, l'attuazione del principio della persona prudente dovrebbe tenere conto dei rischi di sostenibilità e le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero riflettere nel loro processo di investimento le preferenze dei clienti in materia di sostenibilità di cui si è tenuto conto nel processo di approvazione del prodotto.
- (7) Il regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (8) Le autorità di vigilanza e le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi previsti dal presente regolamento. La sua applicazione dovrebbe pertanto essere differita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/35

Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così modificato:

1) all'articolo 1, sono inseriti i seguenti punti da 55 *quater* a 55 *sexies*:

- «55 *quater*. “rischio di sostenibilità”: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento o sul valore della passività;
- 55 *quinquies*. “fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
- 55 *sexies*. “preferenze di sostenibilità”: la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari:
- a) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili quali definiti all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);
 - b) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili quali definiti all'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088;
 - c) uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono stabiliti dal cliente o dal potenziale cliente;

(*) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

(**) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).»;

2) l'articolo 260 è così modificato:

a) al paragrafo 1, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per valutare e gestire il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative e riassicurative derivante da ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione di riserve dovute a fattori interni o esterni, compresi i rischi di sostenibilità;»;

b) al paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il seguente punto vi):

«vi) i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per garantire che i rischi di sostenibilità relativi al portafoglio di investimenti siano adeguatamente identificati, valutati e gestiti;»;

c) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione integrano i rischi di sostenibilità nelle loro politiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), e, ove pertinente, nelle loro politiche relative agli altri settori di cui al paragrafo 1.»;

3) l'articolo 269 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) individuare e valutare i rischi emergenti e i rischi di sostenibilità.»;

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. I rischi emergenti e i rischi di sostenibilità di cui al paragrafo 1, lettera e), e identificati dalla funzione di gestione dei rischi rientrano nei rischi di cui all'articolo 262, paragrafo 1, lettera a).»;

4) all'articolo 272, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) l'effetto dell'inflazione, del rischio giuridico, dei rischi di sostenibilità, delle variazioni nella composizione del portafoglio dell'impresa e dei sistemi che aggiustano al rialzo o al ribasso i premi versati dai contraenti in funzione dei loro sinistri passati (sistemi bonus-malus) o di sistemi analoghi, applicati in gruppi di rischi omogenei specifici;»

5) all'articolo 275 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. La politica di retribuzione comprende informazioni sul modo in cui tiene conto dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi.»;

6) al titolo I, capo IX, è aggiunta la seguente sezione 6:

«SEZIONE 6

Investimenti

Articolo 275 bis

Integrazione dei rischi di sostenibilità nel principio della persona prudente

1. In sede di identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione, controllo, segnalazione e valutazione dei rischi derivanti dagli investimenti di cui all'articolo 132, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto dei rischi di sostenibilità.

2. Ai fini del paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto dell'impatto potenziale a lungo termine della loro strategia e delle loro decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, ove pertinente, tale strategia e tali decisioni di un'impresa di assicurazione riflettono le preferenze di sostenibilità dei loro clienti prese in considerazione nel processo di approvazione del prodotto di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione (*).

(*) Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1).»

*Articolo 2***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 2 agosto 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021.

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
